

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Prot. n. 018122

Palermo, 30/III/2022

Oggetto: **Atto di indirizzo prot. n. 16867 del 23/3/22 - indicazioni operative e chiarimenti.**

**Alle Aziende Sanitarie Provinciali
Alle Aziende Ospedaliere
Alle Aziende Ospedaliere Universitarie
Alle IRCSS "Bonino - Pulejo"
All'IZS**

LORO SEDI

1. Con l'atto di indirizzo prot. n. 16867 del 23/3/2022, sono state impartite indicazioni alle Aziende del S.S.R. volte ad uniformarne il relativo operato, tenuto conto del mutato quadro normativo ed epidemiologico in corso di evoluzione.

Successivamente al citato atto di indirizzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è, dunque, oggi vigente il Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Tale provvedimento normativo individua più misure tese alla gestione dell'epidemia sul territorio nazionale, con l'obiettivo di **garantire la piena operatività degli assetti individuati in corso di emergenza fino alla data del 31 dicembre 2022.**

In tale direzione si leggono le disposizioni previste agli articoli 10, 12, 13 del citato Decreto legge, ivi comprese le proroghe di validità delle disposizioni normative indicate negli allegati A e B al medesimo provvedimento, il cui obiettivo è - appunto - teso a garantire che tutte le attività di contrasto alla pandemia, siano esse di ordine organizzativo, operativo e logistico, debbono essere mantenute attive, sia pure con una riformulazione dei fabbisogni dettata dall'attuale contesto pandemico.

L'articolo 10 del Decreto Legge, rubricato "Proroga dei termini correlati alla pandemia da Covid.-19", contiene il richiamo alle tabelle con cui si procede alla proroga delle disposizioni derogatorie stabilite con separati provvedimenti nel corso dello stato di emergenza, relativamente al reclutamento del personale. Rilevante è il comma 5 della disposizione con cui è consentito sino al 31 dicembre 2022 di utilizzare, in deroga alle norme sull'accreditamento, le strutture temporanee e, tra queste, i drive-in operativi nelle province della Regione.

Il successivo articolo 12, recante "Disposizioni in materia di proroga delle unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore dei medici specializzandi", istituzionalizza, sganciandola dal termine dello stato di emergenza, l'attività delle dette Unità che vengono ricondotte al parametro di una ogni cinquantamila abitanti, con il tetto di spesa assegnato (v. allegato).

Da ultimo, l'articolo 13, rubricato "raccolta di dati per la sorveglianza integrata del Sars-Cov-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali", si propone di impegnare le Regioni al corretto monitoraggio dello stato di avanzamento dell'epidemia e, quindi, a garantire il coerente sviluppo del flusso dati e delle attività di contact-tracing.

Pertanto, il combinato disposto delle norme richiamate determina per l'effetto la necessità di garantire in via ordinaria le attività che erano state organizzate nel corso del biennio trascorso.

2. Sul fronte del personale sanitario, avendo ricevuto per le vie brevi numerose richieste di chiarimento, può essere utile il riepilogo che segue:

a) il personale medico e sanitario in possesso alla data del 31 marzo dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 268, della Legge di bilancio 2022, deve essere prorogato fino al 1 luglio per consentire l'avvio delle procedure di stabilizzazione ivi indicate, coerenti con i fabbisogni assistenziali, in quanto funzionali alle attività di contrasto alla pandemia ed alla erogazione dei relativi LEA;

b) per il personale che non maturato tali requisiti, le Aziende dovranno valutare l'opportunità di indire apposite procedure selettive, come già ampiamente indicato nell'atto di indirizzo in oggetto, e nelle more valutare altresì la necessità di mantenere in essere i contratti stipulati sulla base della effettiva esigenza del fabbisogno connesso alle attività *infra* descritte ed autorizzate dalla normativa vigente *supra* richiamata.

In definitiva, le Aziende in indirizzo dovranno provvedere ad una puntuale e analitica valutazione del fabbisogno distinguendo le iniziative da assumere per adempiere agli obblighi di monitoraggio, adeguatezza e pronta risposta sopra evidenziati e, per l'effetto, procedere alla

proroga dei rapporti contrattuali in essere per come meglio *infra* descritto, se necessario modulandone il monte orario.

3. Sotto altro profilo, è stata avanzata la richiesta di meglio definire le attività che devono essere garantite nella piena operatività. A tal fine può essere utile lo schema che segue:

a.- USCA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 24/22 le USCA sono prorogate, in prima battuta, al 30 giugno 2022 e, per un progressivo e certo rientro delle attività nell'ordinario, sono determinate nella misura di una ogni cinquantamila abitanti, mantenendo gli standard organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti.

Poiché l'articolo 12 citato supera il legame tra USCA e stato di emergenza, le Aziende potranno valutare di prorogarne le attività fino al 31 dicembre 2022.

b.- Contact tracing e rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione e strutture distrettuali

Per la determinazione del fabbisogno del personale (anche non sanitario) si dovrà tenere conto delle attività che in concreto devono essere realizzate per garantire il raccordo con i cittadini, per alimentare i flussi istituzionale ISS e del Dipartimento Protezione Civile Nazionale, per predisporre i provvedimenti di isolamento e fine isolamento, per il rilascio dei green pass, e più in generale per tutte le attività previste.

Il personale in servizio, in coerenza con quanto previsto dalla circolare n. 1900 del 14 gennaio 2021 del DASOE (che ha recepito gli standard approvati dall'ISS), potrà vedere rimodulato il monte orario in funzione dell'effettiva esigenza di impiego.

c.- Drive in

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del citato Decreto legge ed in relazione alle aree sanitarie temporanee attivate dalle Regioni, si rileva che le attività connesse ai *Drive in* dovranno essere confermate in ciascun Distretto, al fine di garantire la presenza delle aree tamponi previste per i provvedimenti di fine isolamento e guarigione, oltre che i *drive in* finalizzati alle attività di screening.

Ciascuna struttura dovrà essere dotata dell'adeguato personale sanitario e amministrativo al fine di alimentare un flusso di dati coerente con il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'epidemia sul territorio della Regione.

d.- Contact center e Ufficio di relazione con i cittadini

Le strutture dedicate alle finalità di contatto tra il sistema sanitario e la popolazione devono essere mantenute attraverso l'impiego del personale necessario per garantire una adeguata gestione del numero complessivo di chiamate e contatti che vengono giornalmente ricevuti sui numeri verde e sui numeri istituzionali indicati dalle Aziende. Il detto personale dovrà garantire, altresì, una compiuta risposta sui mezzi informatici quali *email* e applicazioni ove esistenti.

e.- Centri di vaccinazione

Le Aziende procedono alla riorganizzazione dei centri di vaccinazione, garantendone la operatività per le eventuali successive campagne disposte dagli Enti regolatori per la protezione della popolazione fragile e più esposta al virus, oltre che per le ulteriori classi di età eventualmente coinvolte.

Gradualmente le Aziende provvedono alla organizzazione della rete dei centri di vaccinazione nell'ambito delle attività distrettuali.

f.- Strutture ospedaliere

Il fabbisogno di posti letto destinati a soggetti positivi è periodicamente aggiornato in relazione alla curva epidemiologica. Deve essere garantito dalle Aziende l'adeguato personale medico, infermieristico e socio sanitario, in relazione al mantenimento degli *standard* organizzativi e qualitativi nei reparti ospedalieri, a seconda della diversa complessità di cura e secondo i parametri previsti dalle Linee guida per la predisposizione delle dotazioni organiche e dei relativi Piani Triennali del Fabbisogno di Personale, tenuto conto della proroga di cui all'art. 10 del citato Decreto legge e di cui alle tabelle in esso contenute.

g.- Altre attività di caricamento dati sulle piattaforme regionali e nazionali

Le Aziende che, a vario titolo, sono impegnate nella attività di allineamento dei flussi dati garantiscono la continuità del servizio con il personale necessario alla sua esecuzione, come previsto dall'art. 13 del Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022.

4. Da ultimo, sono pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine alla natura giuridica dei rapporti contrattuali in essere e, quindi, relativi alla loro prosecuzione oltre la data del 31 marzo 2022.

Nel confermare il richiamo espresso che il Decreto in commento stabilisce in ordine alle disposizioni derogatorie delle discipline contrattuali estese fino alla data del 31 dicembre 2022 (si vedano a tal proposito i punti da 1 a 5 dell'allegato A, art. 10 del citato Decreto), si ribadisce


che l'eventuale contrazione del monte orario, individuato il nuovo fabbisogno di prestazioni, costituisce una procedura del tutto compatibile con provvedimenti di proroga.

A ciò si aggiunga che, con nota del 3 marzo 2022, proprio il Commissario straordinario Generale C.A. Figliulo ha rilevato che *“l’approvvigionamento e stoccaggio di materiali e farmaci, insieme ai piani di attuazione di quanto necessario a garantire il bene primario della salute pubblica, sono elementi imprescindibili per assicurare un’adeguata preparedness in caso di emergenze sanitarie”* con ciò evidenziandosi la assoluta necessità di fare tesoro della esperienza formata da parte di tutti gli operatori impegnati nel corso della pandemia e ciò nel quadro di un contesto normativo che ritiene ammissibile il ricorso all’istituto della proroga in fattispecie quali quelle fin qui esaminate.

Si raccomanda la massima tempestività e si rammenta che il contenimento dell’infezione da Covid-19 rispetto al quadro epidemiologico regionale resta una priorità da garantire con strumenti adeguati a tutela della salute pubblica.

Il Dirigente Generale

Ing. Mario La Rocca



L'ASSESSORE

Avv. Ruggero Razza

